

Sentenza n. 545/2025 pubbl. il 14/05/2025

RG n. 3307/2023

Repert. n. 907/2025 del 14/05/2025



## **Tribunale Ordinario di Pescara**

### Verbale di udienza

All'udienza del 14/05/2025

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursoleo è stata chiamata la causa iscritta al **N.r.g.a.c. 3307/2023**

E' presente per l'attrice opponente l'Avv. C.I. il quale si riporta a tutti gli scritti difensivi e ai verbali di causa chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta le avverse deduzioni richieste e conclusioni chiedendone il rigetto. L'Avv. C.I. conclude come da note autorizzate non accettando il contraddittorio su domande nuove.

Per la convenuta opposta è presente, in sostituzione degli Avv.ti R,Z, e A.O., l'Avv. M.S. la quale impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, ai verbali di causa nonché alla documentazione versata in atti, ed insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta. Le parti chiedono quindi che la causa sia trattenuta in decisione

### **IL GIUDICE**

Dà lettura della sentenza,



Sentenza n. 545/2025 pubbl. il 14/05/2025

RG n. 3307/2023

Repert. n. 907/2025 del 14/05/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PESCARA**

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 3307/2023 R.A.C.C.

**TRA**

**M.R. (nata a ... il ...)**, rappresentata e difesa dall'Avv. C.I., come da mandato in atti;

**-ATTRICE-**

**E**

**K.I. srl, in persona del lrpt**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti R. Z. e A. O., come da mandato in atti;

**-CONVENUTA-**

**Oggetto:** cessione dei crediti.

**Conclusioni delle parti:** all'udienza del 14.5.2025, all'esito della discussione, le parti hanno concluso come da verbale.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, M.R. ha proposto opposizione al d.i. n. 990/2023, con cui il Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore di K.I. srl, di €. 13.877,71, oltre accessori, di cui €. 1.837,88 ed €. 179,07 al 31.3.2022 quale saldo negativo rinveniente dal rapporto di conto corrente n. ... (finali), aperto presso Banca spa, ed €. 10.323,90 quale residuo non rimborsato del finanziamento n. ..., stipulato con Banca spa il 7.2.2017.

Ha eccepito l'opponente 1) la nullità del contratto in considerazione del disconoscimento delle sottoscrizioni, 2) e la mancata prova della titolarità del credito azionato da parte di K.I. srl.



Sulla scorta di queste eccezioni, ha chiesto declaratoria di nullità del contratto stipulato con “Banca spa NDG ...” per essere la sottoscrizione apocrifia, ovvero, in subordine, l’inesistenza del credito azionato per mancanza di prova, con revoca del d.i. opposto.

Si è costituita in giudizio K.I. srl, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

All’udienza del 14.5.2025, fissata ai sensi dell’art. 281 sexies cpc, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa come segue.

\*\*\*

Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni, valgano le considerazioni che seguono.

Rispetto alla documentazione contrattuale cennata, su cui è fondata la pretesa creditoria, deve rilevarsi, innanzitutto, che la parte non si fa carico di identificare a quale contratto, di finanziamento o di conto corrente, faccia riferimento, limitandosi a richiamare, nel formulare l’eccezione, il NDG ..., che, come noto, è il numero di identificazione del cliente e non di un contratto.

Ora, è incontestato che il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. deve essere effettuato in modo circostanziato e specifico, non essendo sufficiente un generico riferimento, come avvenuto nel caso, alla documentazione prodotta tout court: pur non richiedendo una forma vincolata, il disconoscimento non può risolversi in mere espressioni di stile e, ove siano più i documenti prodotti, occorre specificare se la negazione dell’autenticità della sottoscrizione si riferisca solo ad alcuni o a tutti (vedasi, tra le altre, Cass. n. 18042/2014; Cass. n. 24456/2011).

Quanto, poi, al disconoscimento della conformità agli originali delle copie dei contratti prodotti dall’opposta ex art. 2712 c.c., l’opponente si è limitata ad evocare tale eccezione senza mai indicare gli aspetti o gli elementi del documento/i prodotto/i che si sostengono non corrispondenti al documento originale.

Sul punto, è noto, che secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con formule di stile in forma omnicomprensiva o generica, ma deve essere effettuata - a pena d’inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, indicando in modo specifico sia il documento che si intende contestare, sia i profili per i quali si assume che differisca dall’originale (ad esempio, individuando le parti mancanti e il loro



contenuto, o, in alternativa, le parti aggiunte o, ancora, offrendo elementi, almeno indiziari, sul differente contenuto che il documento presenta nella versione originale).

Sul punto la Corte di Cassazione ha, infatti, statuito che “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. 20.09.2019, n. 16557).

Poiché il disconoscimento è stato effettuato in modo generico, non può ad esso collegarsi alcun tipo di effetto, ben potendosi, al contrario, utilizzare ai fini della decisione i documenti prodotti in copia.

Oltre a questo profilo di inammissibilità delle eccezioni di falsità/non conformità all'originale, deve pure rilevarsi, con specifico riferimento al contratto di finanziamento del 7.2.2017 in atti che, secondo l'indirizzo consolidato e costante della giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass.: n. 2242 del 1972, n. 18768 del 2004; n. 3690 del 2006; n.10849 del 2012; n. 22460 del 2017; Trib. Perugia del 2014; Trib. Benevento del 2018; Trib. Verona del 2017; Trib. Matera del 2015; Trib. Cremona del 1989; Trib. Pordenone del 2009), il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito, poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d'esecuzione da parte del debitore.

Ora, il pagamento di alcune rate del finanziamento, costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto stesso, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verifica e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo l'opponente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria. Per cui la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verifica. Infatti, il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale. Tale riconoscimento anche se tacito rende inammissibile il



disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto. Infatti, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei, ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 c.c., che vieta la revoca della confessione.

Posti i principi enunciati in giurisprudenza, si rileva, per quanto qui occorra, che dagli estratti conto prodotti risulta al 7.2.2017 l'erogazione a saldo del finanziamento n. ... per l'importo di €. 4.706,55 e risulta, in particolare, il pagamento di talune rate di rimborso successivamente, dal che discendendo il tacito riconoscimento del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte.

\*\*\*

Quanto al difetto di prova di titolarità del credito da parte della opposta, si rammentano, per completezza, i principi affermati in giurisprudenza in tema di operazioni di cessione/cartolarizzazione dei crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 130/99 e 58 TUB, vale a dire che: 1) l'iscrizione nel registro delle imprese della cessione del credito così come la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti in blocco (nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione), ai sensi dell'art. 58 TUB, non sono elementi costitutivi della cessione: come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. in particolare sent. 28.2.2020, n. 5617) e come è agevole constatare dalla lettura dell'art. 58, comma 4, TUB, "la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v., di recente, la già citata Cass. n. 22548/2018)"; ancora Cass. 20.2.2020, n. 4334, ha evidenziato che "la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti "in blocco" in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall'art 1264 c.c. (Cass.5997/2006; 20473/2008), dovendo dunque escludersi l'efficacia costitutiva della pubblicazione (Cass.22548/2018)"; 2) ai fini della titolarità del credito, la Corte di Cassazione ha chiarito che "...la



norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie; con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.) sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)" (Cass. 5617/2020); in altri termini, "in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass.31188/2017)" (Cass. 4334/2020); 3) infine, secondo la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona 14.11.2020; Trib. Valle della Lucania 6.12.2021), che si condivide, una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla società cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria, è idonea a fornire la prova dell'avvenuta cessione e dei contenuti di essa, atteso che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in via esecutiva (cfr. Cass. 5997/2006; Cass. 22548/2018; Cass. 4334/2020; Cass. 23257/2021; v. Cass. 28.2.2020 n. 5617: "Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità"), sicché la prova della cessione può quindi essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni, e, dunque, anche a mezzo dell'attestazione della banca cedente dell'avvenuta cessione del credito di cui si discute; anche la Corte di Cassazione ha valorizzato la possibilità che la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio sia un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo al fine di provare la titolarità del credito da parte della cessionaria (cfr. Cass. 10200/2021).



E' intervenuta da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza 29.2.20024 n. 5478, che richiamando i principi già affermati con la pronuncia n. 17944/2023, ha ribadito che "[...] i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettammente intesi... Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima"... ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del



contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. *thema probandum*); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, [...]).

La riportata pronuncia ha enunciato, infine, il seguente principio di diritto: «In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola



riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo» (cfr. Cass. 17944/2023).

Posti i principi affermati dalla giurisprudenza in materia, si deve concludere per quanto qui ci occupa che: 1) è in atti la G.U. del 2.4.2022, su cui è pubblicato, da parte di K.I. srl, l'Avviso relativo all'accordo quadro di cessione di crediti individuabili in blocco del 17.6.2021 e all'atto di cessione di crediti individuabili in blocco del 22.3.2022, intervenuti tra la stessa K.I. srl cessionaria e BANCA spa cedente, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, con la specificazione dei criteri di blocco; 2) è in atti l'estratto notarile dei crediti ceduti alla opposta, dal quale risulta specificamente la cessione, relativamente alla posizione debitoria NDG ... attribuita alla attrice per come si evince dalla comunicazione di K.I. srl del 15.4.2022, dei crediti inerenti i rapporti n. ... per l'importo di €. 10.323,90, n. ... per l'importo di €. 1.837,88, e n. ... per l'importo di €. 178,56, che sommati corrispondono al credito azionato.

Pertanto, la titolarità del credito azionato da K.I. srl è provata e l'eccezione va rigettata.

\*\*\*

Quanto alla pretesa creditoria di che trattasi, è appena il caso di rilevare che, com'è nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempimento dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all'obbligato l'onere di provare di avere adempiuto (Cass. 12.2.2010, n. 3373; Cass. 12.4.2006, n. 8615).

Dunque, per dimostrare il credito vantato è sufficiente, come nel caso, la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalla parte, con l'indicazione del capitale erogato, del numero di rate mensili, dell'importo di ogni singola rata e dei tassi applicati TAN e TAEG, con l'allegazione del residuo dovuto sulla scorta dell'estratto conto (pure prodotto), potendo il creditore limitarsi a dedurre l'inadempimento



Sentenza n. 545/2025 pubbl. il 14/05/2025

RG n. 3307/2023

Repert. n. 907/2025 del 14/05/2025

del debitore all'obbligazione pecuniaria e restando onere di quest'ultimo dimostrarne l'esatto adempimento (cfr. Cass. 19.2.2018, n. 3949).

In particolare, con riguardo al contratto di conto corrente, parte creditrice ha prodotto anche gli e/c per dare contezza del saldo finale negativo.

\*\*\*

Sulla scorta di queste considerazioni, l'opposizione va rigettata.

\*\*\*

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri dello scaglione di valore di riferimento del dm 147/22, eccetto che per la fase istruttoria, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione e conferma il d.i. opposto, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 cpc;
- condanna la opponente alla rifusione, in favore della opposta, delle spese di lite, che liquida in €. 3.397,00 per compensi (dm 147/22, scaglione da 5.200 a 26 mila euro, fasi di studio, introduttiva e decisionale secondo i parametri), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.

Così deciso in Pescara, 14.5.2025.

Il giudice

-dott. Stefania Ursoleo-

